

Box 1 Falcidia iva sovraindebitamento

Trib. La Spezia, 10 settembre 2018

La diversità di trattamento in materia di imposta sul valore aggiunto tra i creditori soggetti alla disciplina del concordato preventivo e gli imprenditori soggetti alla disciplina della procedura di accordo di composizione della crisi non è giustificata dal principio di effettività della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto.

La disciplina di cui all'art. 7 della Legge 3/2012, limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell'iva, si pone in contrasto con il principio di neutralità fiscale previsto dall'Unione Europea, e vincolante per il legislatore nazionale. Questo Giudice, in ragione del contrasto... deve disapplicare l'art. 7 della L. 3/2012 limitatamente al c.d. divieto di falcidia dell'iva.

Box 2 Falcidia Iva Corte di giustizia UE

Corte di giustizia UE, sezione II, 7 aprile 2016, C. 546/2014

Occorre ricordare che dagli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva IVA nonché dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE emerge che gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell'IVA nel loro territorio. La direttiva IVA deve essere interpretata in conformità al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell'IVA, in base al quale operatori economici che effettuino operazioni uguali non devono essere trattati diversamente in materia di riscossione dell'IVA.

Box 3 Falcidia iva Corte Cassazione

Cass. Civ. S.U., 27 dicembre 2016, n. 26988

Nell'ambito della disciplina speciale del concordato con transazione fiscale, la infalcidiabilità del credito IVA rappresenta un'eccezione alla regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati anche tributari. Ma questa eccezione non può estendersi automaticamente oltre l'ambito di applicazione della disciplina speciale in cui è inclusa, come dimostra il fatto che la sua applicazione al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento ne ha richiesto l'espressa previsione nella Legge n. 3 del 2012, art. 7. È un argomento retoricamente efficace, ma logicamente scorretto, quello che presume di applicazione "universale" una norma qualificata eccezionale solo perché prevede un'eccezione nell'ambito di una disciplina di per sé speciale. La previsione dell'infalcidiabilità del credito IVA di cui all'art. 182 ter L.F. trova applicazione solo nell'ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale.

Box 4 Corte costituzionale applicabilità

Corte Cost., 11 luglio 1989, n. 389

Si deve concludere che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge), tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi, sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dagli artt. 52 e 59 del Trattato C.E.E. nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea. Ciò significa che quei soggetti devono riconoscere come diritto legittimo e vincolante la norma comunitaria.

Box 5 No falcidia iva merito

Trib. Udine, 14 maggio 2018

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, L. n. 3/12 (limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto") rispetto al parametro costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza atteso che ai sensi di tale norma le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono disciplinate in modo irragionevolmente diverso dalle procedure concorsuali del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione nonostante queste ultime siano simili alle prime poiché regolate dalle medesime scadenze di massima e dalle stesse finalità.

Colonnino La nuova normativa

La bozza di D.lgs. attuativo della legge 155/2017

La bozza di decreto legislativo non contiene la precedente limitazione di cui all'art. 7 della Legge n. 3 del 2012 in tema di infalciabilità dell'iva. Inoltre, in relazione al concordato minore (attuale proposta di accordo ai creditori) l'art. 74 afferma che "Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili", tali norme sono quelle previste per il concordato preventivo arrivando così il legislatore ad affermare ad un trattamento uguale per entrambe le procedure in assenza di specifica differente previsione nell'ambito del concordato minore.